Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Mercoledì, 9 novembre 1927 - Anno VI — Numero 259

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «**Gazzetta Ufficiale**» — **Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *L. Cappelli: Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonsogno* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biazzo-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galia.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2304.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1927, n. 2011.

Riunione dei comuni di Rodengo e di Saiano, in provincia di Brescia, in un unico Comune denominato « Rodengo-Saiano ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Rodengo e di Saiano, in provincia di Brescia, sono riuniti in unico Comune denominato « Rodengo-Saiano ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 30. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2305.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2010.

Riunione dei comuni di Fiera di Primiero, Transacqua, Sirór, Tonadico e Sagron Mis in un unico Comune denominato « Primiero ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Fiera di Primiero, Transacqua, Sirór, Tonadico e Sagron Mis, in provincia di Trento, sono riuniti in unico Comune denominato « Primiero » con la sede municipale a Fiera di Primiero.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 29. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2306.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1927, n. 2012.

Riunione dei comuni di Roncobello, Baresi e Bordogna in un unico Comune denominato « Roncobello ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Roncobello, Baresi e Bordogna, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato « Roncobello » con la sede municipale a Roncobello.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 31. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2307.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1927, n. **2013.**

Aggregazione dei comuni di Longhena e di Brandico a quello di Mairano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Longhena e di Brandico sono aggregati a quello di Mairano.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 32. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2308.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1927, n. **2014.**

Aggregazione del comune di Maclodio a quello di Lograto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Maclodio è aggregato a quello di Lograto.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 33. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2309.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1927, n. **2015.**

Aggregazione del comune di Ono San Pietro a quello di Capo di Ponte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Ono San Pietro è aggregato a quello di Capo di Ponte.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 34. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2310.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1927, n. **2016.**

Autorizzazione al comune di Marsciano a modificare la denominazione della frazione San Valentino in quella di « San Valentino della Collina ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la istanza in data 16 luglio 1927, con cui il podestà di Marsciano, in esecuzione della propria deliberazione 25

maggio corrente anno, ha chiesto l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione San Valentino in quella di « San Valentino della Collina »;
Veduta la lettera in data 26 marzo 1927, n. 393391, del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione straordinaria per la provincia di Perugia, coi poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 19 settembre 1927;
Visti la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Marsciano è autorizzato a modificare la denominazione della frazione San Valentino in quella di « San Valentino della Collina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 35. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2311.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1927, n. 2017.

Aggregazione del comune di Sulzano a quello di Sale Marasino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sulzano è aggregato a quello di Sale Marasino.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 36. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2312.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1927, n. 2018.

Aggregazione dei comuni di Bornato e di Calino a quello di Cazzago San Martino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bornato e Calino sono aggregati al comune di Cazzago San Martino.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1927 Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1927 Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 37. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2313.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1927, n. 2019.

Autorizzazione al comune di Roasenda a modificare la propria denominazione in quella di Rovasenda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Vista la istanza in data 1° luglio 1927, con cui il podestà di Roasenda, in esecuzione della propria deliberazione 6 maggio corrente anno, ha chiesto l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in quella di « Rovasenda »;
Veduta la lettera in data 10 agosto 1927, n. 403935, del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione straordinaria per la provincia di Vercelli, coi poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 1° giugno 1927;
Visti la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Roasenda è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di Rovasenda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 38. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2314.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2020.

Riunione dei comuni di Vescovato e Ca' de' Stefani in un unico Comune denominato « Vescovato ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Vescovato e Ca' de' Stefani, in provincia di Cremona, sono riuniti in unico Comune denominato « Vescovato ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1927 Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 39. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2315.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2021.

Aggregazione del comune di Monno a quello di Incudine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Monno è aggregato a quello di Incudine.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 40. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2316.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1927, n. 2022.

Riunione dei comuni di Serina e di Cornalba in un unico Comune denominato Serina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Serina e di Cornalba, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato Serina, sede del capoluogo.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1927 Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 41. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2317.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1927, n. **2023**.

Norme relative al contratto di impiego ed alle mansioni del personale da assumere nell'Amministrazione postale telegrafica con contratto a termine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i contratti da stipularsi dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi col personale da assumere con contratto a termine, ai sensi degli articoli 3, 31 e 39 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, saranno regolati dal presente decreto.

Art. 2.

La durata del contratto d'impiego non potrà superare il limite di cinque anni.

E' in facoltà insindacabile del direttore generale, tenuto conto della capacità del rendimento e della condotta, di confermare in servizio per successivi periodi quinquennali il personale assunto con contratto a termine.

Art. 3.

Il personale che risulti vincitore dei concorsi di cui all'art. 1, assume la denominazione di « impiegato ausiliario » se con attribuzioni di impiegato, e di « agente subalterno ausiliario » se con attribuzioni di agente subalterno.

Col bando di concorso sarà notificata la retribuzione del personale da assumere con contratto, tenuto conto delle attribuzioni da disimpegnare e dei prezzi locali della mano d'opera.

La misura della retribuzione stessa sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Gli impiegati ausiliari saranno applicati a tutti i servizi attivi esecutivi e d'ordine, postali e telegrafici, ed ai soli lavori a cottimo negli uffici amministrativi e contabili dell'Amministrazione centrale e provinciale.

Gli agenti subalterni ausiliari saranno adibiti a mansioni subalterne e di fatica, compresi i servizi di pulizia ed il recapito dei telegrammi e degli espressi.

Art. 5.

Per partecipare ai concorsi che saranno banditi per impiegato od agente subalterno ausiliario, oltre a soddisfare alle condizioni stabilite dal R. decreto 15 agosto 1926, numero 1733, i concorrenti dovranno possedere il diploma di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado, se aspiranti ai posti di impiegato ausiliario, e la licenza di scuola elementare se aspiranti ai posti di agente subalterno ausiliario.

Art. 6.

Il requisito di cui all'articolo precedente non è richiesto al personale di cui all'art. 39, comma 3°, del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

Art. 7.

Gli aspiranti ai posti d'impiegato ausiliario dovranno sostenere le prove di esame stabilite col decreto-bando di concorso.

I concorrenti, che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano, per tale fatto, alcun diritto a coprire quelli che si rendano successivamente vacanti.

I posti di agente subalterno ausiliario saranno invece conferiti mediante concorso per titoli.

Tanto negli scrutini per esami ai posti di impiegato ausiliario, quanto in quelli per titoli ai posti di agente subalterno ausiliario, a parità di merito, sarà data la preferenza ai concorrenti in possesso di benemerenze militari.

Art. 8.

I vincitori dei concorsi a posti di impiegato e di agente subalterno ausiliario, hanno l'obbligo di risiedere nella residenza stabilita dall'Amministrazione nel bando di concorso per tutta la durata del contratto.

Coloro che entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione non raggiungessero la residenza fissata o non firmassero il contratto saranno dichiarati rinunciatari.

Art. 9.

Il contratto potrà essere rescisso anche prima della scadenza a giudizio insindacabile del direttore generale:

1° per scarso rendimento o per inadeguata capacità alle mansioni assegnate;

2° per volontario abbandono del servizio;

3° per licenziamento, ai sensi dell'art. 14 e fermo il disposto degli articoli 8 e 13.

In caso di rescissione del contratto o di licenziamento, qualunque ne sia la causa, nessun indennizzo è dovuto al personale ausiliario.

Art. 10.

Il personale ausiliario sarà assicurato presso uno degli istituti nazionali di assicurazione, a scelta dell'Amministrazione, sulla base di un contributo da versarsi all'istituto prescelto, in ragione del 12 per cento sulle diarie al lordo.

Il contributo stesso sarà corrisposto in ragione dell'8 per cento dall'Amministrazione e del 4 per cento dal personale ausiliario, mediante ritenuta sulle diarie.

Art. 11.

All'atto dell'assunzione a contratto, il personale ausiliario dovrà dare, in presenza di due testimoni avanti al superiore diretto, solenne promessa di diligenza, segretezza e fedeltà con la seguente formula:

« Prometto che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori, che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse

dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

« Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.

« Prometto di adempiere a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Art. 12.

L'orario giornaliero normale è di sette ore per gli impiegati e di otto ore per gli agenti ausiliari.

Quando necessità di servizio lo richiedano, il personale ausiliario può essere trattenuto in servizio oltre l'orario d'obbligo ed anche durante le ore notturne.

Il servizio prestato oltre i limiti stabiliti dal presente articolo, sarà retribuito nella misura di L. 2.25 all'ora per gli impiegati e L. 1.60 all'ora per gli agenti ausiliari.

Art. 13.

Al personale ausiliario potrà essere concesso, oltre al riposo settimanale retribuito, un congedo annuale con diritto a retribuzione, che non superi i trenta giorni.

In caso di assenze per malattia, debitamente accertata, il personale stesso conserva la retribuzione sino al limite massimo di venti giorni nell'anno.

Qualora le assenze per qualsiasi causa superino complessivamente i 90 giorni nell'anno, il personale ausiliario sarà licenziato di diritto.

Nei casi d'infortunio o di malattia causata dal servizio saranno adottate per gli ausiliari le norme speciali emanate dall'Amministrazione per il personale non di ruolo.

L'Amministrazione conserva il posto agli ausiliari chiamati alle armi per obbligo di leva, i quali si ripresentino alla Direzione dalla quale dipendevano per riassumervi servizio entro cinque giorni dalla data di congedamento dalle armi.

Art. 14.

Per lievi mancanze in servizio, il personale ausiliario può essere punito dal capo dell'ufficio da cui dipende con ammende sino a L. 25.

Per mancanze gravi, per difetto di rettitudine o per cattiva condotta morale e politica il personale stesso viene, invece, licenziato.

Il licenziamento viene adottato con provvedimento insindacabile del direttore generale.

Art. 15.

A tutti gli effetti giuridici ed amministrativi al personale ausiliario è riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 42. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2318.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1927, n. 2025.

Nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e le successive sue modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e le successive sue modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire nuove norme per la nomina dei generali di corpo d'armata;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 77-*bis*. — Il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo è conferito con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri ed osservata la seguente procedura.

Il Ministro per la guerra promuove alla fine di ogni anno dalla Commissione centrale d'avanzamento, in relazione alle presumibili vacanze dell'anno seguente nel grado di generale di corpo d'armata, la indicazione di un determinato numero di generali di divisione per l'avanzamento al grado superiore.

La Commissione centrale prenderà in esame tutti i generali di divisione in servizio permanente effettivo compresi nei primi due terzi del ruolo e segnalerà al Ministro, nel numero richiesto, i nomi di quelli che, a suo giudizio e indipendentemente dall'anzianità, posseggono la maggiore attitudine a ricoprire il grado superiore.

Nel procedere a tale indicazione, la Commissione predetta dovrà tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui dispone e basarsi sulle doti di capacità, di comando e di prestigio di ciascun esaminando.

L'indicazione dei generali di divisione ritenuti in possesso della maggiore attitudine al grado di generale di corpo d'armata sarà effettuata seguendo l'ordine di anzianità dei medesimi e servirà di norma al Ministro per la guerra per le sue proposte di promozione al grado di generale di corpo d'armata.

Nel computo dei suddetti due terzi del ruolo saranno esclusi quei generali di divisione che non possono concorrere, in base alle norme vigenti, all'avanzamento e non sarà tenuto conto delle eventuali frazioni.

Il Ministro per la guerra potrà, a suo insindacabile giudizio, promuovere dalla Commissione centrale d'avanzamento, nel corso dell'anno, un'indicazione suppletiva, osservata la procedura del presente articolo.

Art. 77-*ter*. — Possono essere ogni anno collocati in soprannumero, con facoltà insindacabile del Ministro per la guerra, e fino ad un massimo di nove, tre generali di divi-

sione, non compresi tra quelli indicati dalla Commissione centrale d'avanzamento, che non debbano cessare durante l'anno dal servizio effettivo per età.

Il Ministro per la guerra, ove lo creda, può chiedere alla Commissione centrale d'avanzamento la indicazione dei generali da collocare in soprannumero.

I generali di divisione di cui trattasi rimangono in soprannumero e fuori dei quadri organici, senza poter aspirare ulteriormente all'avanzamento, fino al limite di età stabilito per il loro grado. Al raggiungimento di tale limite cessano dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria od a riposo, a seconda della loro idoneità.

Contro il collocamento in soprannumero disposto in base al presente articolo non è ammesso alcun gravame.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 3 della legge suddetta è sostituito il seguente:

« L'avanzamento per tutte le armi e corpi, fino al grado di generale di divisione incluso, avviene ad anzianità ed a scelta od esclusivamente a scelta come risulta dalla tabella che segue.

« L'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata ha luogo secondo le norme indicate nell'art. 77-*bis* ».

Art. 3.

All'ultimo alinea dell'art. 8 della legge suddetta è sostituito il seguente:

« In due anni, nei gradi successivi fino a quello di generale di brigata incluso, per tutte le armi e corpi ».

Art. 4.

All'art. 15 della legge suddetta è sostituito il seguente:

« Il Ministro per la guerra ogni anno determina, con facoltà insindacabile, e fa conoscere i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo, fino a quello di generale di brigata incluso, che debbono essere esaminati per la inscrizione nei quadri d'avanzamento per l'anno successivo ».

Art. 5.

All'art. 22 della legge suddetta, modificato con l'art. 23 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69, è aggiunto il seguente comma:

« I comandanti di corpo d'armata non intervengono nelle sedute della Commissione, quando questa debba procedere alla indicazione per le promozioni al grado di generale di corpo d'armata, di cui all'art. 77-*bis* ».

Art. 6.

All'art. 25 della legge suddetta è sostituito il seguente:

« La votazione per la idoneità o non idoneità dei candidati presi in esame avviene in seno alla Commissione centrale con voto palese.

« La Commissione centrale compila, per ogni seduta, un processo verbale dei suoi lavori, con le modalità stabilite dal regolamento ».

Art. 7.

All'art. 29 della legge suddetta è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro per la guerra ha inoltre facoltà di sospendere la promozione di ufficiali inscritti sul quadro d'avanzamento, quando siano intervenuti fatti nuovi posteriormente ai giudizi che condussero alla inscrizione degli ufficiali stessi nel quadro. Gli ufficiali che vengono a trovarsi in tali condizioni, qualora non sia preso a loro riguardo alcun diverso provvedimento di stato, dovranno essere riesaminati, entro sei mesi, agli effetti dell'avanzamento ».

Art. 8.

Le norme stabilite dall'art. 1 del presente decreto per il conferimento del grado di generale di corpo d'armata valgono anche per il conferimento del grado stesso ai generali di divisione in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio. Dall'esame per la designazione a tale grado sono esclusi coloro che siano provenienti dagli esclusi definitivamente dall'avanzamento in servizio effettivo o che siano stati esclusi definitivamente nell'attuale posizione in base alle norme precedentemente in vigore.

L'esame suddetto si estenderà fino all'ufficiale che seguiva nel servizio permanente effettivo l'ultimo da esaminarsi nel servizio stesso a norma dell'art. 1.

Il Ministro per la guerra fisserà annualmente il numero massimo dei promovibili nella detta aspettativa per riduzione di quadri, in relazione ai bisogni delle efficienze dei ruoli.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata in ausiliaria e nella riserva.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

Il quadro d'avanzamento per il 1928 al grado di generale di corpo d'armata cessa di aver vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro per la guerra promuoverà dalla Commissione centrale d'avanzamento la indicazione per l'avanzamento, durante il 1928, dei generali di divisione al grado suindicato a norma delle disposizioni contenute in questo decreto.

Art. 10.

Qualora, per l'annullamento del relativo provvedimento, debba essere rinnovata, ai sensi e per gli effetti del disposto del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, la procedura di avanzamento per un generale di divisione, cessato dal servizio permanente in seguito ad esclusione definitiva dall'avanzamento prima dell'entrata in vigore del presente decreto, la Commissione centrale d'avanzamento prenderà in esame l'ufficiale a norma dell'art. 77-*bis*, come se egli fosse iscritto nel ruolo del servizio effettivo nella sede di anzianità che gli sarebbe spettata.

La mancata indicazione per l'avanzamento avrà valore, in tal caso, di un giudizio di non idoneità al grado superiore, con gli effetti derivanti dalla esclusione definitiva dall'avanzamento in relazione al citato R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202.

Art. 11.

Se un generale di divisione non abbia potuto essere preso in esame, a turno normale, agli effetti dell'avanzamento, per un impedimento previsto dalla legge, e tale impedimento venga a cessare nel corso dell'anno, egli sarà preso in esame con i colleghi che concorreranno a coprire le vacanze dell'anno successivo nel grado superiore.

Tale norma si applica anche nel caso previsto dall'articolo 10 del presente decreto e nel caso di eventuali reintegrazioni nel ruolo del servizio effettivo di generali di divisione che avessero cessato di appartenervi.

Art. 12.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione del presente decreto, di emanare particolari norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 1928 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 44. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2319.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 ottobre 1927, n. 2024.

9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 18 ottobre 1927, sul decreto che autorizza una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

MAESTA,

Nel bilancio del Ministero delle comunicazioni, per il corrente esercizio, è da autorizzare una maggiore assegnazione di L. 5000, per spese casuali; altra maggiore assegnazione, di L. 20,000, è da inscrivere, nel bilancio dell'Economia nazionale, per contributo nelle spese di organizzazione della Fiera di cavalli, in Verona.

A tali occorrenze può provvedersi attingendo al fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-1928 sono disponibili lire 25.526,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 263 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, è autorizzata una 9ª prelevazione nella somma di L. 25,000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle comunicazioni. — Cap. numero 11 - Spese casuali	L.	5,000
Ministero dell'economia nazionale. — Capitolo n. 64 - Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno, ecc.	»	20,000
	L.	25,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 43. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2320.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 ottobre 1927, n. 2026.

10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 23 ottobre 1927, sul decreto che autorizza una 10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

MAESTA,

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, dell'istruzione, dell'interno e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1927-28, rendonsi necessarie talune assegnazioni di fondi per sopravvenute urgenti occorrenze. Esse ascendono, nel loro totale, a L. 4,201,500, ripartite come segue:

Ministero delle finanze:

L. 106,500, di contributo all'ente proprietario del teatro « la Fenice », in Venezia, per i palchi di Corte;

L. 400,000, per spese diverse da sostenersi, dal Provveditorato generale dello Stato, per conto di talune Amministrazioni centrali;

L. 200,000 di assegnazione straordinaria all'Opera nazionale « Balilla ».

Ministero della giustizia e degli affari di culto:

L. 250,000, per compensi vari al clero delle nuove Provincie;

L. 150,000, per il conferimento di borse di studio e premi a seminaristi che seguono, con profitto, corsi di lingue tedesca e slava, nelle nuove Provincie;

L. 150,000, per i servizi della Commissione incaricata degli studi per la riforma del Codice penale.

Ministero degli affari esteri:

L. 150,000, per contributo alla « Casa Italiana », in New York;
L. 100,000, per sovvenzioni a studenti dalmati;
L. 350,000, per spese segrete in dipendenza di avvenimenti internazionali;
L. 500,000, di contributo all'Università di Camerino;
L. 150,000, di sovvenzioni al clero cattolico albanese;
L. 125,000, per spese civili e politiche del Regio consolato generale italiano a Spalato.

Ministero dell'istruzione:

L. 150,000, per lavori di restauro, adattamento di locali ed acquisti per la Reggia di Capodimonte e la palazzina detta « dei Principi »;
L. 200,000, per lavori di ampliamento del Museo archeologico di Siracusa.

Ministero dell'interno:

L. 100,000, per spese relative ad urgenti lavori di restauro degli acquedotti del Carso e del Vippacco;
L. 1,000,000, per rimborso all'Ospedale civico di Fiume di spese di spedalità e per somministrazione di medicinali ai non abbienti.

Ministero dell'economia nazionale:

L. 120,000 per premi e provviste di insegne per i decorati della Stella al Merito del Lavoro.

A tali occorrenze, in conformità di recente deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-1928 sono disponibili L. 25,501,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 263 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, è autorizzata una 10ª prelevazione nella somma di L. 4,201,500 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 152 - Spese per l'amministrazione, manutenzione, ecc. Beni della Corona, ecc.	L.	106,500
Cap. n. 164 - Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc.	»	400,000
Cap. n. 320-*sexies* (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria all'Opera Nazionale « Balilla »	»	200,000

Ministero della giustizia e degli affari di culto:

Cap. n. 48-*bis* (di nuova istituzione) - Compensi al clero delle nuove Provincie	L.	250,000
Cap. n. 48-*ter* (di nuova istituzione) - Borse di studio e premi a seminaristi che seguono con profitto corsi di lingue tedesca e slava nelle nuove Provincie	L.	150,000
Cap. n. 70 - aggiunto (in conto competenza) - Spese pei servizi delle Commissioni incaricate degli studi legislativi per la riforma del Codice penale, ecc.	»	150,000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 30 - Spese eventuali all'estero	L.	150,000
Cap. n. 49 - Sovvenzioni a studenti dalmati	»	100,000
Cap. n. 51 - Spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali	»	350,000
Cap. n. 53-*ter* (di nuova istituzione) - Contributo dello Stato all'Università di Camerino	»	500,000
Cap. n. 59 - aggiunto (in conto competenza) - Sovvenzioni al clero cattolico albanese	»	150,000
Cap. n. 72 - aggiunto (in conto competenza) - Assegnazione per spese civili e politiche del Regio consolato generale italiano a Spalato	»	125,000

Ministero dell'istruzione:

Cap. n. 126-*bis* (di nuova istituzione) - Spese per lavori di restauro e di adattamento di locali ed acquisti per la Reggia di Capodimonte e la palazzina detta « dei Principi »	L.	150,000
Cap. n. 126-*ter* (di nuova istituzione) - Lavori di ampliamento del Museo archeologico di Siracusa	»	200,000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 102 - Sussidi ai Comuni per agevolare il trasporto e i rifornimenti di acqua potabile, ecc.	L.	100,000
Cap. n. 110-*ter* (di nuova istituzione) - Rimborso all'Ospedale civico di Fiume di spese per spedalità e di medicinali per non abbienti	»	1,000,000

Ministero dell'economia nazionale:

Cap. n. 80 - Premi e provviste delle insegne per i decorati della Stella del Merito del lavoro, ecc.	L.	120,000
Totale	L.	4,201,500

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 45. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 6 ottobre 1927.
Approvazione delle norme e programmi per gli esami di avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali del Corpo di commissariato militare aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 26 della legge 23 giugno 1927, n. 1018;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le annesse norme con i programmi per gli esami di avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali del Corpo di commissariato militare aeronautico (ruolo di commissariato) firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Norme per lo svolgimento degli esami di avanzamento degli ufficiali del Corpo di commissariato militare aeronautico.

Art. 1.

Gli esami per l'avanzamento sia ad anzianità che a scelta per gli ufficiali del Corpo di commissariato militare aeronautico (ruolo di commissariato) hanno luogo normalmente in Roma, nei giorni stabiliti dal Ministero dell'aeronautica, e si svolgono davanti ad apposita Commissione con le modalità appresso indicate ed in conformità dei programmi di cui all'allegato *A*.

Art. 2.

La Commissione per gli esami di cui al numero precedente è così composta:

a) un generale ispettore capo di commissariato, presidente;
b) quattro ufficiali superiori commissari, membri.

Il presidente della Commissione ha facoltà di avvalersi della collaborazione di un insegnante diplomato qualora vi siano da effettuarsi esami in lingue estere.

Detto insegnante non ha voto deliberativo.

Art. 3.

Il presidente della Commissione può, qualora ricorrano circostanze impreviste, rinviare di non più di 7 giorni l'inizio degli esami.

Quando per l'assenza di uno o più membri della Commissione, causata da forza maggiore, si preveda che l'inizio degli esami non possa aver luogo nel termine massimo consentito dal comma precedente, il presidente della Commissione ne riferisce al Ministero per le ulteriori determinazioni o per la definitiva sostituzione dei membri assenti.

Qualora durante gli esami uno o più membri della Commissione debbano assentarsi per cause di servizio o per cause di forza maggiore, il proseguimento degli esami può essere rimandato di non più di trenta giorni, al termine del quale periodo il membro od i membri della Commissione tuttora assenti saranno sostituiti.

Art. 4.

La Commissione di cui all'articolo precedente ha facoltà di rimandare ad una speciale seduta suppletiva l'ufficiale che per cause di forza maggiore, debitamente constatate dal presidente della Commissione, non abbia potuto presentarsi a sostenere qualche prova nella sessione ordinaria, semprechè la sessione suppletiva possa aver luogo non più tardi di sette giorni da quello di chiusura della sessione ordinaria di esami.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice formula i temi immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova e li comunica ai candidati seduta stante.

Art. 6.

Al principio di ciascuna prova scritta è distribuito ai candidati il materiale occorrente per lo svolgimento del tema.

Tale materiale viene contrassegnato da un membro della Commissione esaminatrice.

Art. 7.

Durante le prove scritte i candidati sono vigilati in guisa da accertare ch'essi non ricevano alcun aiuto o che non si servano di appunti o manuali la cui consultazione non sia stata autorizzata dalla Commissione.

La Commissione esaminatrice regola l'orario di entrata e d'uscita dei candidati nei locali di esami.

Art. 8.

Sono senz'altro esclusi dagli esami e ritenuti in conseguenza non idonei quei candidati trovati in possesso di materiale non contrassegnato, appunti o manuali non consentiti, o che comunque abbiano trasgredito alle disposizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Al termine di ogni esame, il lavoro di ciascun candidato deve essere consegnato ad un membro della Commissione esaminatrice che provvederà ad opporre la propria firma sul lavoro, segnandovi l'ora di presentazione.

Art. 10.

Dopo compiute le prove scritte, la Commissione procede a porte chiuse alla votazione; assegnando il punto di merito espresso in ventesimi.

Sono ammessi agli esami orali quei candidati che abbiano riportato in ogni singola prova almeno 14 ventesimi se trattisi di esami a scelta o almeno 10 ventesimi se ad anzianità.

Art. 11.

Al termine della prova orale la Commissione procede a porte chiuse alla votazione assegnando al candidato il punto di merito espresso in ventesimi.

Art. 12.

S'intenderà aver superato con successo gli esami prescritti per l'avanzamento ad anzianità l'ufficiale che abbia raggiunto un voto finale non inferiore a 12 ventesimi, ottenuto come media di voti delle singole prove obbligatorie valutati secondo i rispettivi coefficienti d'importanza, purchè in ogni singola prova il candidato abbia ottenuto una votazione non inferiore a 10 ventesimi.

Art. 13.

S'intenderà aver superato con successo gli esami prescritti per l'avanzamento a scelta l'ufficiale che abbia raggiunto un voto finale non inferiore a 16 ventesimi, ottenuto come media dei voti delle singole prove obbligatorie valutati secondo i rispettivi coefficienti d'importanza, purchè in ogni singola prova il candidato abbia ottenuto una votazione non inferiore a 14 ventesimi.

Art. 14.

Negli esami a scelta, qualora la votazione riportata dall'ufficiale non raggiunga il voto finale prescritto ma raggiunga un voto sufficiente per la promozione ad anzianità l'ufficiale s'intenderà aver superato con successo gli esami per quest'ultimo titolo, restando dispensato dal sostenere ulteriori prove.

Art. 15.

La Commissione espletati i lavori, letto, approvato e firmato il processo verbale per l'ultima seduta, rimette al Ministero dell'aeronautica in plichi suggellati e firmati da tutti i componenti la Commissione, gli scritti degli esaminati, i processi delle sedute coi relativi stati delle votazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

ALLEGATO *A*.

Programmi di esame per l'avanzamento a scelta al grado di capitano.

Prova 1ª (scritta): durata sei ore. — Svolgimento di un tema su una delle materie di cui ai numeri 2, 3, 4 seguenti.

Prova 2ª (orale) - Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato:

Patrimonio dello Stato - Beni mobili - Contratti: norme generali, procedimenti per incanti, licitazioni e trattative private; stipulazioni, approvazioni ed esecuzione dei contratti - Ragionerie delle Amministrazioni centrali: loro còmpiti - Agenti e pubblici funzionari che maneggiano valori dello Stato: loro responsabilità - Quietanze degli agenti di riscossione - Spese dello Stato - Impegni, liquidazioni, ordinazioni e pagamenti; aperture di credito a favore dei funzionari delegati, assegni da emettersi dai funzionari delegati - Ruoli di spese fisse - Ordinativi diretti sulle tesorerie - Servizio del portafoglio - Rendimento dei conti giudiziali; disposizioni generali, conti giudiziali degli Agenti contabili di materie - Riscossioni di crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti - Rettificazioni alle scritture

Prova 3ª (orale) - Ordinamento della Regia aeronautica:

Cenni storici sull'organizzazione della Regia aeronautica dalla costituzione del Commissariato per l'aeronautica ad oggi - Organi centrali secondo l'organizzazione vigente - Alto Comando della Regia aeronautica; sue attribuzioni - Consiglio dell'aeronautica - Comitato tecnico dell'aeronautica - Comitato centrale per gli studi sanitari aeronautici.

Circoscrizione territoriale aeronautica - Organi periferici - Unità organiche d'impiego - Regia accademia aeronautica - Scuole aeronautiche - Ordinamento dei corpi militari della Regia aeronautica - Stato Maggiore generale - Arma aeronautica, corpo del Genio aeronautico, corpo di commissariato militare aeronautico.

Prova 4ª (orale) - Servizio di commissariato in guerra ed in pace:

Organi centrali e loro attribuzioni - Organi periferici: Sezioni di commissariato di Z.A.T.: loro attribuzioni e loro relazioni con gli organi centrali: uffici amministrativi degli aeroporti e loro relazioni con le sezioni di commissariato - Servizi di istituto: viveri, vestiario ed equipaggiamento, casermaggio - Altri servizi demandati agli organi periferici.

Servizi di commissariato in guerra presso gli organi territoriali e presso le unità mobilitate - Relazioni con i servizi analoghi del Regio esercito e della Regia marina - Incetta delle risorse locali - Azione del commissariato nelle prede belliche e negli atti di procura, di consenso e di autorizzazione in campagna.

Prova 5ª (orale) - Istituzione di diritto aeronautico:

Nozioni del diritto aeronautico - Affinità col diritto marittimo - La parte internazionale del diritto aeronautico - Le fonti del diritto aeronautico - L'« aria libera » e la sovranità dello Stato - Limiti di navigazione aerea - Definizioni: aeromobile, dirigibile, velivolo, aeroplano, aeroporto - La nazionalità dell'aeromobile.

Prova 6ª (orale) - Legislazione militare relativa allo stato degli ufficiali e delle forze armate ed al reclutamento ed avanzamento nella Regia aeronautica:

Legge 11 marzo 1926, n. 397: Disposizioni generali del grado, dell'impiego, della disciplina - Legge 11 marzo 1926, n. 399: Disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali - Nuova legge di reclutamento ed avanzamento della Regia aeronautica.

Prova 7ª (orale) - Merceologia con speciale riguardo ai servizi di commissariato:

Nozioni generali sull'alimentazione, sugli alimenti e sul loro valore nutritivo - Razione alimentare dell'aviere.

Cereali - Farine - Panifici, forni, impastatrici, pane - biscotti - Pastifici e paste alimentari - Riso - Legumi - Caffè - Zucchero.

Vino - Misura pratica della percentuale dell'alcool - Altre bevande alcooliche - Aceto - Latte e formaggi - Olii vegetali ed animali - Saponi - Candele - Burro - Margarina - Strutto - Condimento in genere. Animali da macello; produzione, carattere - Determinazione dell'età e del peso - Macellazione - Carni macellate, varie qualità, caratteri, alterazioni.

Conservazione delle sostanze alimentari.

Fibre tessili - Tessuti, ordito, trama, generalità sugli intrecci dei tessuti (armature) - Materie tessili vegetali ed animali - Effetti di corredo di cotone, di canapa, di lana e di tessuto impermeabile in uso nella Regia aeronautica - Principali condizioni tecniche alle quali devono rispondere.

Cuoi e pelli - Calzature ed oggetti di cuoio in uso nella Regia aeronautica - Principali condizioni tecniche alle quali devono rispondere.

Legnami stagionatura e conservazione, classificazione; legni dolci, legni fini - Legni prescritti per il mobilio e gli arredi in uso nella Regia aeronautica - Principali condizioni tecniche alle quali il mobilio deve rispondere.

Combustibili.

Gomma elastica e guttaperca.

Prova 8ª (orale) - Notizie sommarie di geografia commerciale:

Notizie sommarie sulla produzione agricola ed industriale, interessanti l'alimentazione degli uomini e del servizio del vestiario - Principali mercati di importazione di materie prime dall'estero.

Prova 9ª (orale) - Esame di lingua francese, lettura, traduzione e conversazione.

Prova scritta: coefficiente 3.

Prova orale: coefficiente 2 per ciascuna prova.

Prova 10ª *facoltativa* (orale) - Gli esaminandi potranno richiedere di sostenere anche un esame orale in una o più lingue estere (inglese, spagnolo, tedesco). Per ogni lingua che a giudizio degli esaminatori sia parlata correntemente si aggiungerà una unità al punto medio complessivo degli esami espresso in ventesimi.

Programmi di esame per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore.

Prova 1ª (scritta) della durata di ore 6 — Svolgimento di un tema su una delle materie di cui ai seguenti n. 2, 3.

Prova 2ª (orale) — Ordinamenti militari con speciale riguardo a quello della Regia aeronautica:

Ordinamento del Regio esercito - Amministrazione centrale della guerra - Circoscrizione militare territoriale ed organi relativi - Armi, corpi, centri, distretti, servizi, istituti, stabilimenti e reparti vari, tribunali, reparti di correzione e stabilimenti militari di pena.

Ordinamento della Regia marina - Amministrazione centrale della marina - Circoscrizione militare marittima - Organi centrali e periferici - Servizi affidati alla Regia marina - Istituti - Stabilimenti.

La Regia aeronautica - Cenni storici sulla organizzazione della Regia aeronautica dalla costituzione del Commissariato per l'aeronautica ad oggi - Comando ed organi centrali - Comandante supremo - Il Ministero della Regia aeronautica - Il capo di Stato Maggiore - Il sottocapo di Stato Maggiore - Il Consiglio dell'aeronautica - Il Comitato tecnico di aeronautica - La circoscrizione militare aeronautica - Comandi di Z.A.T. - L'Arma aeronautica: sue unità organiche - L'Aeronautica per l'Esercito - L'Aeronautica per la Regia marina - L'Aeronautica coloniale - Il servizio del Genio e Commissariato - Le scuole.

Prova 3ª (orale) — Logistica in pace ed in guerra delle forze armate dello Stato:

Suoi còmpiti durante la mobilitazione, durante e dopo le operazioni di guerra - Costituzione e funzionamento dei Comandi delle grandi unità - Ricognizioni interessanti l'impianto ed il funzionamento dei servizi - Servizio sanitario presso le unità mobilitate in zona di combattimento e nelle retrovie - Servizio di vettovagliamento presso l'Esercito mobilitato - Organizzazione e caratteristiche del servizio - Funzionamento di stazione - Servizio vestiario ed equipaggiamento e di cassa presso l'Esercito mobilitato - Analoghi servizi presso l'Aeronautica in guerra - Servizio dei trasporti in guerra: organizzazione, caratteristiche e funzionamento - Servizio postale e di polizia militare presso le forze mobilitate - Basi ordinarie ed eventuali della Regia marina per i servizi di guerra.

Prova 4ª (orale) — Merceologia con speciale riguardo ai servizi di Commissariato:

Tecnologia sulle materie prime e loro trasformazione, sui prodotti interessanti l'alimentazione della truppa, gli oggetti del casermaggio, del vestiario ed equipaggiamento - Condizioni delle industrie in Italia, che interessano i servizi di commissariato militare (molitura, panificazione, gallettificazione, industrie delle paste alimentari e prodotti in conserva, del freddo, saccarifera, casearia, laniera, cotoniera).

Prova 5ª (orale) — Produzione, movimento ed approvvigionamento nazionale ed estero delle materie prime e dei prodotti riflettenti i servizi d'istituto:

Produzione e movimento commerciale in Italia e nelle Colonie delle principali materie prime e prodotti che interessano contemporaneamente, in fatto di alimentazione e del vestiario, l'Esercito e il Paese in tempo di pace e in tempo di guerra (frumento, granturco, segala, orzo, riso, avena; barbabietole, legumi e patate, vigneti, bovini, ovini, suini, lane; cotone, pelli).

Principali mercati mondiali dai quali il nostro Paese trae ciò che gli manca per i bisogni dell'alimentazione e del vestiario.

Prova 6ª (orale) — Diritto aeronautico.

Nozione del diritto aeronautico - Affinità col diritto marittimo - Le fonti del diritto aeronautico - L'« aria libera » e la sovranità dello Stato - Limiti alla navigazione aerea - Definizioni: aeromobile, dirigibile, velivolo, aeroplano, aeroporto - La nazionalità dell'aeromobile - Registro aeronautico - Il registro aeronautico come catasto - L'ipoteca aeronautica - Il « contratto di trasporto aereo » - Clausole di esonero di responsabilità - La legge imperante nell'aeromobile viaggiante - L'atterramento - Colpa e rischio industriale - L'assistenza - L'abbandono ai creditori - La competenza giudiziaria - Prescrizione.

Prova 7ª (orale) — Esami di lingua francese, lettura, traduzione, conversazione.

Prova scritta: coefficiente 3.

Prove orali: coefficiente 2 per ciascuna prova.

Prova 8ª *facoltativa* (orale) — Gli esaminandi potranno richiedere di sostenere un esame orale in una o più lingue estere (inglese, spagnolo, tedesco). Per ogni lingua che a giudizio degli esaminatori sia parlata correntemente si aggiungerà una unità al punto medio complessivo degli esami espresso in ventesimi.

Programmi di esame
per l'avanzamento a scelta al grado di tenente colonnello.

Prova 1ª (scritta) della durata di sette ore consistente nello svolgimento di un tema riflettente i servizi affidati al Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica in pace ed in guerra.

Prova 2ª (orale) — Discussione del tema scritto.

Prova 3ª (orale) — Ordinamenti militari con speciale riguardo a quello della Regia aeronautica.

Ordinamento del Regio esercito - Amministrazione centrale della guerra - Circoscrizione militare territoriale ed organi relativi - Armi, corpi, centri, distretti, servizi, istituti, stabilimenti e reparti vari, tribunali, reparti di correzione e stabilimenti militari di pena.

Ordinamento della Regia marina - Amministrazione centrale della marina - Circoscrizione militare e marittima - Organi centrali e periferici - Servizi affidati alla Regia marina - Istituti - Stabilimenti.

La Regia aeronautica - Cenni storici sulla organizzazione della Regia aeronautica dalla costituzione del Commissariato per l'aeronautica ad oggi - Comando ed organi centrali - Comandante Supremo - Il Ministero della Regia aeronautica - Il capo di Stato Maggiore - Il sottocapo di Stato Maggiore - Il Consiglio dell'aeronautica - Il Comitato tecnico dell'aeronautica - La circoscrizione militare aeronautica - Comandi di Z.A.T. - L'arma aeronautica, sue unità organiche - L'aeronautica per l'Esercito - L'aeronautica per la Regia marina - L'aeronautica coloniale - Il servizio del Genio e di Commissariato - Le Scuole.

Prova 4ª (orale) — Logistica:

Suoi còmpiti durante la mobilitazione, durante e dopo le operazioni di guerra - Costituzione e funzionamento dei Comandi delle grandi unità - Ricognizioni interessanti l'impianto ed il funzionamento dei servizi - Servizio sanitario presso le unità mobilitate in zona di combattimento e nelle retrovie. Servizio di vettovagliamento presso l'esercito mobilitato - Organizzazione e caratteristiche del servizio - Funzionamento di stazione - Servizio vestiario ed equipaggiamento o di cassa presso l'Esercito mobilitato - Organizzazione e caratteristiche del servizio - Funzionamento di stazione - Servizio vestiario ed equipaggiamento e di cassa presso l'Esercito mobilitato - Analoghi servizi presso l'Aeronautica in guerra - Servizio dei trasporti in guerra: Organizzazione, caratteristiche e funzionamento - Servizio postale e di polizia militare presso le forze mobilitate - Basi ordinarie ed eventuali della Regia marina per i servizi in guerra.

Prova 5ª (orale) — Merceologia con speciale riguardo ai servizi di Commissariato:

Nozioni generali sull'alimentazione, sugli alimenti e sul loro valore nutritivo - Razione alimentare dell'aviere.

Cereali - Frumento - Grani duri, semiduri, teneri - Produzione, conservazione, malattie, insetti, alterazioni, macinazione, prodotti - Farina di grano, tipi, caratteri - Conservazione, parassiti, alterazioni, sofisticazioni, semolini di grano.

Panifici, forni, impastatrici, pane e biscotti, conservazione, alterazione, pastifici, paste alimentari, caratteri, sofisticazioni.

Riso, legumi, caffè, zucchero, tipi, produzione, caratteri, conservazione, alterazioni.

Vino, produzione, proprietà, sofisticazioni, conservazione, alterazione - Analisi del vino - Misura pratica della percentuale dell'alcool - Altre bevande alcooliche, acquavite, rhum, ecc.

Aceto.

Latte - Formaggi: vari tipi, proprietà, formaggio grana pecorino, produzione, maturazione, caratteri sofisticazioni, conservazione, alterazioni - Olio di oliva, produzione, proprietà, sofisticazioni, burro, margarina, strutto, condimento in genere.

Animali da macello: produzione, caratteri, determinazioni dell'età e del peso - Macellazione, carni macellate, varie qualità, caratteri, alterazioni.

Conservazione delle sostanze alimentari - vari metodi, carne in conserva - pesce secco - tonno sott'olio - Produzione, carattere, alterazioni, legumi in scatole, Julienne - involucri per la conservazione delle sostanze alimentari.

Conservazione a mezzo del freddo - Frigoriferi - Carni congelate e refrigerate - produzione - trasporti - caratteri, preparazione al consumo, alterazioni.

Fibre tessili della filatura e dei filati in generale, qualità fisiche, chimiche, tecniche e microscopiche dei filati - Tessuti, ordito, trama, generalità sugli intrecci dei tessuti (armature).

Materie tessili vegetali - lino, canape, juta, cotone, cotone mercerizzato - Produzione lavorazione, caratteri - Effetti di corredo di cotone e di canapa in uso nella Regia aeronautica - Principali condizioni tecniche alle quali devono rispondere.

Materie tessili animali - Lana, lane meccaniche - Seta - Seta artificiale - Produzione, lavorazione - caratteri - Tessuti impermeabili - Tipi, produzione; lavorazione, caratteri - Tintura, sua resistenza, prove pratiche - Effetti di corredo di lana e di tessuto impermeabile in uso nella Regia aeronautica - Principali condizioni tecniche alle quali devono rispondere - Cuoi e pelli - Produzione, lavorazione, caratteri, sofisticazioni e falsificazioni - Classificazione in rapporto all'impiego - Calzature - Produzione, struttura - Calzature ed oggetti di cuoio in uso nella Regia aeronautica - Principali condizioni tecniche alle quali devono rispondere. Oli fissi vegetali ed animali - Oli minerali - Oli essenziali - Gomme e resine - Saponi - Candele.

Legnami, stagionatura e conservazione - classificazione: legni dolci, legni fini - Legnami prescritti per il mobilio e gli arredi in uso nella Regia aeronautica - Principali condizioni tecniche alle quali il mobilio deve rispondere.

Combustibili e bitumi - Torba, lignite, litantrace (carbon fossile) legna, carbone di legna. Coke - Petrolio e suoi derivati principali - gomma elastica e guttaperga.

Prova 6ª (orale) — Diritto aeronautico (dottrina e legislazione):

Nozione del diritto aeronautico - Affinità col diritto marittimo - Le fonti del diritto aeronautico - L'« aria libera » e la sovranità dello Stato - Limiti alla navigazione aerea - Definizioni: aeromobile, dirigibile, velivolo, aeroplano, aeroporto - La nazionalità dell'aeromobile - Registro aeronautico - Il registro aeronautico come catasto.

L'ipoteca aeronautica - Il « contratto di trasporto aereo » - Clausole di esonero di responsabilità. La legge imperante nell'aeromobile viaggiante - L'atterramento - Colpa e rischio industriale - L'assistenza - L'abbandono ai creditori - La competenza giudiziaria - Prescrizione.

La legislazione italiana - Legge aeronautica italiana - Regolamento italiano per la navigazione aerea - Concessioni dei servizi di trasporto con aeromobili. Aeroporti doganali - Zone interdette e passaggio obbligatorio - Aero Club d'Italia - Convenzione di Parigi 13 ottobre 1919 per la navigazione aerea - Materiale per una convenzione internazionale di diritto aeronautico privato.

Prova 7ª (orale) — Prova pratica consistente in interrogazioni e discussioni sulle norme pel funzionamento dei servizi di Commissariato in guerra, con applicazione pratica riferita a situazioni logistiche concrete.

Prova scritta: coefficiente 3

Prove orali: coefficiente 2 per ciascuna prova.

Prova 8ª *facoltativa* (orale) — Gli esaminandi potranno richiedere di sostenere anche un esame orale in una o più lingue estere (Inglese - Tedesco - Spagnolo). Per ogni lingua che a giudizio degli esaminatori sia parlata correntemente, si aggiungerà una unità al punto medio complessivo degli esami espresso in ventesimi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1927.

Incarico all'Ufficio del lavoro portuale di Savona della gestione degli apparecchi meccanici di carico e scarico già amministrati dal soppresso Ente portuale Torino-Savona.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per i lavori pubblici;

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, che contiene le norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 282, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1617, che istituiva l'Ente portuale Torino-Savona ed il successivo R. decreto 7 giugno 1923, n. 1492, che ne ordinava la soppressione;

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1926 che istituiva l'Ufficio del lavoro portuale a Savona;

Udito il Ministero dell'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

All'Ufficio del lavoro portuale di Savona è affidata la gestione degli apparecchi meccanici di carico e scarico già amministrati dal soppresso Ente portuale Torino-Savona.

Detta gestione costituirà un'azienda a sè con carattere industriale e commerciale e funzionerà secondo norme contabili-amministrative e con regolamenti e tariffe d'esercizio da approvarsi dal Ministero delle comunicazioni, inteso il Ministero dell'economia nazionale.

Tutte le spese relative all'amministrazione, funzionamento, sorveglianza, manutenzione degli elevatori meccanici e degli altri impianti che potessero eseguirsi in futuro, saranno a carico dell'Azienda.

Le scritture contabili degli apparecchi meccanici saranno tenute separate da quelle degli eventuali altri esercizi.

Art. 2.

L'Azienda degli apparecchi meccanici è posta alla diretta dipendenza del comandante del porto, assistito da un Comitato da lui presieduto e del quale fanno parte tutti i componenti del Consiglio del lavoro portuale, nonchè il podestà di Savona o un suo delegato ed il presidente della Camera di commercio di Torino o un suo delegato.

Il Comitato è convocato dal presidente e funziona secondo le norme stabilite per il Consiglio del lavoro, in quanto applicabili.

Il comandante del porto trasmetterà copia dei verbali di ogni seduta al Ministero delle comunicazioni, segnalandogli quelle deliberazioni del Comitato che, a suo giudizio non corrispondessero agli interessi generali del porto od a criteri d'opportunità e, nell'attesa delle decisioni ministeriali, ne sospenderà l'applicazione.

Saranno altresì soggette all'approvazione del Ministero quelle deliberazioni che importassero spesa superiore a lire 100,000, ovvero richiedessero l'impiego del fondo vincolato di cui al seguente art. 7.

Art. 3.

Al Comitato spettano le decisioni sulle seguenti materie:

1° impianti, costruzioni, riparazioni e rifornimenti che importino una spesa superiore alle L. 10,000 ma non alle L. 100,000 ed approvazione dei relativi contratti;

2° dislocazione, spostamenti, trasformazioni e destinazioni speciali degli apparecchi e degli impianti di carattere permanente, sempre nei limiti di spesa anzidetti;

3° approvazione dei preventivi e dei rendiconti dell'Azienda;

4° operazioni finanziarie per nuovi impianti e arredamenti, le quali saranno però soggette alla preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Il Comitato ha inoltre le seguenti facoltà:

a) formulare proposte, da sottoporsi all'approvazione del predetto Ministero, pei regolamenti, le norme amministrative e le tariffe d'esercizio degli apparecchi e degli altri impianti, curandone il coordinamento con le norme di lavoro e le tariffe della mano d'opera;

b) far proposte sul più utile impiego del fondo vincolato di cui all'art. 7.

Art. 4.

Il comandante del porto, quale presidente del Comitato, cura l'ordinaria amministrazione e l'esercizio degli apparecchi meccanici e dei magazzini. Egli curerà altresì il buon funzionamento, la manutenzione ed il miglior rendimento tecnico e finanziario degli arredamenti portuali suddetti e potrà disporre di sua iniziativa per l'esecuzione di impianti, costruzioni, riparazioni, rifornimenti e lavori in genere che importino una spesa non superiore alle L. 10,000, riferendone al Consiglio alla più prossima seduta.

Art. 5.

Il personale che oltre quello attuale fosse eventualmente necessario per il funzionamento dell'Azienda, sarà assunto con le norme vigenti per l'impiego privato, eccettuato il personale operaio e assimilato.

La nomina ed il licenziamento del personale saranno disposti con provvedimento del comandante del porto, il qua-

le, tranne per quello operaio e assimilato, chiederà la preventiva approvazione del Ministero delle comunicazioni.

La composizione organica, il trattamento economico, le attribuzioni e i diritti e doveri del personale, nonchè le indennità da corrispondersi a coloro che parteciperanno al funzionamento dell'Azienda, risulteranno da apposito regolamento che sarà compilato dal comandante del porto, sentito il Comitato, e sottoposto all'approvazione dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze, inteso quello dell'economia nazionale.

Per quanto riguarda il personale di ruolo eventualmente fornito dall'Amministrazione dello Stato esso continuerà a fruire del trattamento cui ha diritto, secondo l'ordinamento gerarchico, e la relativa spesa dovrà essere rimborsata dall'Azienda allo Stato.

Art. 6.

L'anno finanziario per l'Azienda degli apparecchi elettrici e dei magazzini comincerà col 1° luglio e terminerà col 30 giugno.

Il servizio di cassa sarà attuato mediante conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia. Le norme relative a tale servizio saranno stabilite dal Comitato ed approvate dai Ministeri delle comunicazioni e delle finanze.

Entro il 31 marzo di ogni anno dovrà predisporsi un bilancio preventivo pel successivo esercizio e non oltre il 30 settembre dovrà essere compilato il rendiconto dell'esercizio precedente a cui sarà allegata una relazione sull'andamento generale dell'Azienda.

Il preventivo e il rendiconto saranno presentati alla approvazione del Comitato e poi a quella del Ministero delle comunicazioni e delle finanze.

Art. 7.

Alla fine di ogni esercizio i residui attivi netti risultanti di bilanci dell'Azienda debitamente approvati, detratta una percentuale non superiore al 10 per cento per fondo di riserva, verranno depositati presso la Banca d'Italia per costituirvi un fondo intestato all'Azienda vincolato e da servire per le opere di arredamento del porto di Savona.

Di questo fondo non potrà in alcun modo disporsi senza autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Roma, addì 29 ottobre 1927 - Anno VI

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI. *Il Ministro per i lavori pubblici*: GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1927.
Approvazione delle tariffe d'imbarco e sbarco delle merci nel porto di Arbatax.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, che stabilisce le norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Viste le tariffe d'imbarco e sbarco delle merci nel porto di Arbatax, proposte dalla Capitaneria di porto del Compartimento marittimo di Cagliari;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutorie le tariffe d'imbarco e sbarco delle merci nel porto di Arbatax, compilate dalla Capitaneria di porto del Compartimento marittimo di Cagliari annesse al presente decreto.

Ogni variazione a dette tariffe dovrà essere approvata con successivo decreto.

Art. 2.

La Capitaneria di porto del Compartimento marittimo di Cagliari è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che entrerà in vigore dal 15 novembre 1927 - Anno VI.

Roma, addì 27 ottobre 1927 - Anno V.

Il Ministro: CIANO.

Tariffe per lo sbarco e l'imbarco delle merci nel porto di Arbatax.

Bestiame.

Buoi e cavalli (senza box), L. 15 a capo.
Asini, suini, ecc., L. 10 a capo.
Animali in box, L. 30 a capo.
Animali vivi in gabbia, L. 10 a gabbia.

Agrumi e ortaglie.

Qualsiasi specie, L. 15 a tonnellata.

Merci diverse, L. 15 a tonnellata con l'aumento del 50 e del 100 per cento se più o meno voluminose.

Il Ministro: CIANO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 novembre 1927 - Anno VI

Francia	71.93	Belgrado	32.30
Svizzera	353.20	Budapest (Pengo)	3.20
Londra	89.215	Albania (Franco oro)	355.25
Olanda	7.3925	Norvegia	4.82
Spagna	311.83	Russia (Cervonetz)	95.75
Belgio	2.555	Svezia	4.93
Berlino (Marco oro)	4.3675	Polonia (Sloty)	206 —
Vienna (Schil[illegible]e)	2.59	Danimarca	4.90
Praga	54.35	Rendita 3,50 %	70.45
Romania	11.30	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.68	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino Carta	7.78	Consolidato 5 %	82.65
New York	18.32	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.33	Obbligazioni Venezie 3,50 %	71.20
Oro	353.49		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 16)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	372938	125 —	Colucci Carlo e Silvana fu Lorenzo, minori sotto la p. p. della madre Lumaca *Anna* di Giovanni, ved. Colucci, dom. a Roma, con usuf. a Lumaca *Anna* di Giovanni, ved. Colucci.	Colucci Carlo e Silvana fu Lorenzo, minori sotto la p. p. dalla madre Lumaca *Marianna* di Giovanni, ved. Colucci, dom. a Roma, con usuf. a Lumaca *Marianna* di Giovanni, ved. Colucci.
»	365915	80 —	*Postaccio* Attilio di *Angelo* minore sotto la p. p. del padre dom. a Lecce.	*Portaccio* Attilio di *Pietro*, minore ecc. come contro.
»	419486	105 —	Portaccio Attilio di *Angelo* minore ecc. come la precedente.	Portaccio Attilio di *Pietro* minore ecc. come la precedente.
3.50 %	587803	35 —	Torelli *Teresa* fu Antonio nubile, dom. a Torino.	Torelli *Maria-Teresa* fu Antonio, nubile, dom. a Torino.
»	819848	5,250 —	Rollè Vincenzo fu *Giovanni* minore sotto la p. p. della madre, Peretti Catterina fu Girolamo, ved. di Rollè *Giovanni*, dom. a Torino.	Rollè Vincenzo fu *Giuseppe* minore sotto la p. p. della madre Peretti Catterina fu Girolamo, ved. di Rollè *Giuseppe*, dom. a Torino.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 novembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.